

Causa C-476/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

19 giugno 2019

Giudice del rinvio:

Kammarrätten i Göteborg (Sverige) (Corte d'appello amministrativa di Göteborg, Svezia)

Data della decisione di rinvio:

19 giugno 2019

Ricorrente in appello

Allmänna ombudet hos Tullverket (Rappresentante generale presso le dogane svedesi)

Resistente in appello:

Combinova AB

La Corte d'appello

[OMISSIS]

Ricorrente in appello:

Rappresentante generale presso le dogane svedesi

Resistente in appello:

Combinova AB [OMISSIS]

DECISIONE IMPUGNATA

Sentenza del Tribunale amministrativo di Göteborg del 22 agosto 2018 sul caso n. 6776-18

Sul merito

Dogane; odierna questione pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia delle Comunità europee

[OMISSIS]

Il Kammarrätt (Corte d'appello amministrativa) pronuncia la seguente

DECISIONE

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea viene sottoposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la domanda di pronuncia pregiudiziale riportata nell'allegato al verbale di udienza.

[OMISSIS]

Allegato al verbale

Domanda di pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 TFUE, riguardante l'interpretazione dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (codice doganale)

Contesto

La Combinova AB importava, in base ad un'autorizzazione doganale, merci in regime di sospensione nell'ambito del cosiddetto regime di perfezionamento attivo. L'importazione de qua veniva effettuata il 23 novembre 2017 [OMISSIS]. Le merci venivano riesportate l'11 dicembre 2017. Il termine per la conclusione del procedimento d'importazione era il 23 gennaio 2018. Una nota di vendita avrebbe dovuto essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, ossia il 22 febbraio 2018. Il 6 marzo 2018 la dogana svedese riceveva dalla società una nota di vendita. Poiché tale nota di vendita non veniva presentata entro i termini prescritti, sorgeva un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79 del codice doganale. La dogana svedese decideva di addebitare alla Combinova AB, per i dazi doganali, un importo pari a SEK 121 e, per l'IVA, pari a SEK 2 790.

La Combinova AB impugnava la decisione delle dogane svedesi. Il Tribunale amministrativo riteneva corretta la decisione delle dogane svedesi di procedere alla riscossione dei dazi doganali e dell'IVA e che la società medesima non avesse dimostrato l'esistenza di motivi per escludere l'obbligazione doganale.

Processo dinanzi al Kammarrätt

Conformemente al capo 6, sezione 15, della legge doganale (2016:253), *il rappresentante generale presso le dogane svedesi ha impugnato la sentenza del*

tribunale amministrativo chiedendo a favore di Combinova AB che l'obbligazione doganale sia dichiarata estinta. Il rappresentante generale afferma quanto segue.

Dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del codice doganale risulta che l'obbligazione doganale è sorta all'epoca in cui avrebbe dovuto essere presentata la nota di vendita presentata tardivamente, ossia il 22 febbraio 2018. Pertanto, non essendo pervenuta la nota di vendita, allo scadere di detto giorno è sorta l'obbligazione doganale. In quel momento, le merci avevano già lasciato il territorio doganale dell'Unione, dal quale erano già state riesportate l'11 dicembre 2017. Pertanto, non vi era stato alcun uso delle merci al momento della nascita dell'obbligazione doganale o successivamente. Un utilizzo anteriore rispetto a quello in cui era sorta l'obbligazione doganale non era correlato alla nascita dell'obbligazione doganale. L'uso era inoltre conforme al trattamento concesso nell'autorizzazione rilasciata dalle dogane svedesi. Non vi è alcuna indicazione che la Combinova AB avrebbe tentato di agire in modo fraudolento. In tali circostanze, non si deve ritenere che le merci siano state utilizzate in modo tale da escludere che l'obbligazione doganale sia estinta conformemente all'articolo 124, paragrafo 1, lettera k).

Dal capitolo 6, sezione 13, della legge doganale risulta che, quando il rappresentante generale impugna una decisione, l'azione pubblica è riferita al rappresentante generale, e non al servizio doganale.

L'amministrazione doganale svedese ha tuttavia inteso presentare proprie osservazioni in merito precisando quanto segue.

L'amministrazione doganale svedese non afferma che le merci sono state consumate. La questione è se le merci siano state utilizzate. Il concetto corrispondente al termine «utilizzato» non viene elaborato nella normativa doganale. Il concetto può essere inteso in due modi. Può essere o che il prodotto è stato usato nel modo in cui è viene normalmente utilizzato o che esso è stato utilizzato in qualsiasi modo. Nella seconda interpretazione il prodotto verrà utilizzato se viene rielaborato.

Un'idea fondamentale alla base del regime di perfezionamento attivo è che le merci debbano essere in qualche modo trasformate. In base all'autorizzazione per il perfezionamento attivo, la società deve riparare e calibrare vari strumenti che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 37, del codice doganale, svolgendo operazioni di perfezionamento. Ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 1, del codice doganale, le merci provenienti dal di fuori dell'Unione possono essere utilizzate in regime di perfezionamento attivo. Nella sentenza del 31 ottobre 2018 nella causa n. 103-18, la Corte d'appello amministrativa di Jönköping ha ritenuto che un'opera d'arte esposta sia stata utilizzata ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale. Alla luce dell'articolo 256 del codice doganale, l'espressione può essere utilizzata nel senso che le merci siano trasformate in qualsiasi modo. Non è stato affermato che, nella specie, le merci non siano state trasformate nel

corso del procedimento. Mancano pertanto i presupposti perché l'obbligazione doganale sia estinta ai sensi del presente articolo.

Sulla necessità di una pronuncia pregiudiziale

Il concetto di «utilizzo» figura in diversi punti del codice doganale. A norma dell'articolo 256, le merci provenienti dal di fuori dell'Unione vincolate al regime di perfezionamento attivo possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza che le merci siano soggette, tra l'altro, a dazi all'importazione.

In questo caso, l'importanza cruciale del termine «utilizzato» è sancita dall'articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del codice doganale. Inoltre, è importante, in linea di principio, definire il momento in cui tale disposizione è applicabile.

Alla luce di quanto esposto, il Kamarrätt chiede la soluzione alla seguente questione.

Se l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione sorta a norma dell'articolo 79 si estingua conformemente all'articolo 124, paragrafo 1, lettera k), qualora vi siano elementi di prova sufficienti, secondo le autorità doganali, che le merci non siano state utilizzate né consumate e che siano uscite dal territorio doganale dell'Unione. Se, con il termine «utilizzato» si intenda che una merce sia stata elaborata o perfezionata ai fini dell'autorizzazione ottenuta dalla società per la merce medesima o se tale termine riguardi un utilizzo che vada al di là di quanto appena esposto. Se sia rilevante che tale utilizzo abbia luogo anteriormente o successivamente al sorgere dell'obbligazione doganale.